



## PROVINCIA DI VERONA

Estratto del verbale n. 9 del 15 aprile 2009

### CONSIGLIO PROVINCIALE

#### Deliberazione n. 29

L'anno duemilanove, il giorno quindici, del mese di aprile, alle ore sedici e venticinque, in Verona, nella sala della Loggia di Fra' Giocondo - Sala Consiliare Giovanni Paolo II - convocato ai sensi del regolamento provinciale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio provinciale nelle persone dei Signori:

1 - Albanese	Giacinto	no	13 - Faccioli	Mario	25 - Mosele	Elio
2 - Ambrosini	Damiano		14 - Fanton	Corrado	no 26 - Ruzzenente	Sergio
3 - Andreoli	Paolo	no	15 - Ferrari	Paolo	27 - Sabaini	Giancarlo
no 4 - Balzo	Vanio	no	16 - Frigotto	Luigi	28 - Sachetto	Fausto
5 - Bassi	Andrea		17 - Galli Righi	Massimo	29 - Scarato	Giorgio
6 - Boaretto	Giuliano	no	18 - Girelli	Giorgio	no 30 - Sortino	Ferdinando
7 - Campedelli	Samuele		19 - Laiti	Giuseppe	31 - Sterzi	Luciano
8 - Capuzzo	Giovanni Antonio		20 - Luciani	Marco	32 - Tognetti	Andrea
9 - Casu	Antonio		21 - Marcazzan	Luciano	33 - Tosoni	Luigi
10 - Cordioli	Niko		22 - Mattioli	Emanuela	no 34 - Tovo	Paolo
11 - Corradi	Valerio		23 - Mazzi	Gualtiero	35 - Turrini	Costantino
12 - D'Arienzo	Vincenzo	no	24 - Mengalli	Gianluca	36 - Velardita Flangini	Marisa
					37 - Zampedri	Mario

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, avv. Massimo Galli Righi.

Partecipa alla seduta il Segretario generale, Giuseppe Panassidi, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 28 componenti su 37 assegnati, invita l'Assemblea a trattare la seguente proposta di deliberazione, d'iniziativa della Giunta provinciale, esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 7 aprile 2009.

Oggetto: Approvazione del progetto di accompagnamento al lavoro per categorie di lavoratori svantaggiati, attraverso la valorizzazione dell'Agenzia Sociale, nonché l'integrazione di politiche attive e passive e del testo della convenzione con la società lavoro&Società società consortile a r.l. e l'agenzia per il lavoro InLavoro spa, allo scopo di attivare le funzioni previste dall'articolo 13 del d.lgs 276/2003.

Il Presidente


Il Segretario generale


Oggetto: Approvazione del progetto di accompagnamento al lavoro per categorie di lavoratori svantaggiati, attraverso la valorizzazione dell'Agenzia Sociale, nonché l'integrazione di politiche attive e passive e del testo della convenzione con la società lavoro&Società società consortile a r.l. e l'agenzia per il lavoro InLavoro spa., allo scopo di attivare le funzioni previste dall'articolo 13 del d.lgs 276/2003.


Il Consiglio provinciale


Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:
  - l'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale "i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
  - l'articolo 42, comma 2, lettera e), ai sensi del quale è competenza del consiglio la materia riguardante l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, e in particolare il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, che assegna alle province le specifiche funzioni in questo ambito, tra le quali "iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile";
- la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro, e in particolare:
  - l'articolo 3 che specifica le competenze e funzioni delle province;
  - l'articolo 26, comma, 3, ai sensi del quale "Al fine di favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le province possono costituire agenzie sociali, di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la partecipazione delle agenzie per il lavoro di somministrazione, previo il loro accreditamento ai sensi dell'articolo 25 della presente legge";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in particolare l'articolo 13, ai sensi del quale:
  - le agenzie per il lavoro, al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare possono:
    - a) assumere lavoratori non percettori di ammortizzatori sociali in deroga all'obbligo di assegnare loro un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'azienda presso la quale i lavoratori sono inviati in missione, a parità di mansioni svolte, e a condizione che l'Apl li assuma per non meno di sei mesi;





Autore  


Compilatore  


Dirigente  


Segretario generale  






- b) assumere lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, determinando il loro trattamento retributivo detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione, con contratti di durata non inferiore a nove mesi;
  - attivare queste misure incentivanti all'assunzione, nei confronti delle categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, allo scopo di incrementare le loro possibilità di competere e di ottenere contratti (la cosiddetta "occupabilità");
  - gestire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, mediante specifici piani individuali di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, composti da una serie di azioni specifiche, tra cui colloqui di orientamento, verifica dei curriculum e delle competenze lavorative, interventi formativi idonei, attività di tirocinio, mediante il coinvolgimento di un "tutore" che li segua, dotato di adeguate competenze e professionalità;
  - tali attività possono essere svolte anche da appositi soggetti giuridici (definiti dall'articolo 14 del d.lgs 276/2003 medesimo "agenzie sociali") costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7;
  - il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare:
    - l'articolo 20, in materia di affidamenti di servizi esclusi dal campo di applicazione del codice dei contratti;
    - l'articolo 27, ai sensi del quale "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto";
    - l'allegato II B, che al punto 22 contempla, tra quelli esclusi dal campo di applicazione del codice, i Servizi di collocamento e reperimento di personale;
  - la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2009, che al Programma n. 5 Politiche attive per il lavoro, prevede: "prevedere la possibilità di convenzionarsi con l'agenzia sociale, ai sensi dell'articolo 13 della "legge Biagi" (d.lgs 276/2003), una volta che la Regione Veneto, in attuazione della riforma della legge regionale 31/1998, stabilisca le modalità per l'accreditamento di tale soggetto, o, comunque, in attivazione di progetti speciali, approvati dalla Regione o anche di matrice direttamente provinciale. Una volta che l'agenzia sociale abbia ottenuto l'accreditamento regionale sarà valutata la possibilità di una successiva partecipazione diretta al capitale sociale dell'agenzia";
- rilevato che:
- nella provincia di Verona, a seguito della sperimentazione di un modello funzionale dell'agenzia sociale posto in essere in attuazione della Misura A1 del Fondo Sociale Europeo, annualità 2006, si è costituita la società consortile a responsabilità limitata "Lavoro&Società società consortile a r.l.", con il preciso intento di attivare, a Verona, le funzioni dell'agenzia sociale.

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
			

- lo statuto di detta società, all'articolo 2, espressamente prevede: "La Società, subordinatamente all'ottenimento di autorizzazioni o accreditamenti, anche in collegamento od associazione in qualsiasi forma con soggetti già autorizzati o accreditati, in quanto previsti ai sensi della normativa vigente, si propone di esercitare le seguenti attività, attualmente previste dal d.lgs 10 settembre 2003, n° 276: a) "agenzia sociale", che prevede, fra l'altro, lo svolgimento delle funzioni finalizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati attualmente a norma dell'articolo 13 commi da 1 a 8, del Decreto legislativo n° 276 del 10 settembre 2003, anche in convenzione con soggetti pubblici e/o privati (agenzie di somministrazione o altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai sensi del d.lgs 276/03), nel rispetto della normativa regionale che regola la materia";
- la normativa regionale, come evidenziato sopra, ammette espressamente la possibilità di attivare le agenzie sociali, ma non è ancora attivo il sistema di accreditamento;
- in ogni caso, appare possibile attivare quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs 276/2003 in modo inverso, ovvero: le agenzie per il lavoro possono a loro volta convenzionandosi con le "agenzie sociali", stabilendo di svolgere le attività previste dal medesimo articolo 13 avvalendosi dell'operato delle agenzie sociali, le quali, dunque, pur in mancanza di accreditamento (è il caso del Veneto) risultano legittimate a svolgere le funzioni previste dall'articolo 13, commi da 1 a 5, del d.lgs 276/2003;
- in conseguenza di ciò, risulta allora applicabile il comma 8 del citato articolo 13, ai sensi del quale "le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie";
- con nota acquisita al protocollo generale al n. 21787, in data 26.2.2009, la InLavoro, Agenzia per il lavoro spa, ha comunicato alla Provincia di Verona di aver attivato con la società Lavoro&Società una convenzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del d.lgs 276/2003, "al fine di potersi avvalere dell'operato di detta società consortile allo scopo di realizzare servizi di accompagnamento al lavoro e poter così effettuare inserimenti lavorativi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a e b), del d.lgs 276/2003";

considerato che:


- la Provincia di Verona intende approvare un progetto per il sostegno all'occupabilità ed all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate, servendosi delle disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs 276/2003, secondo quanto previsto nel progetto allegato sub "A" al presente atto;
- a tale scopo, si ritiene di attivare una convenzione con la società "Lavoro&Società società consortile a r.l." e la società "InLavoro spa", per attivare concretamente le previsioni dell'articolo 13 del d.lgs 276/2003 ed attuare le previsioni di dettaglio, contenute nel citato progetto allegato sub "A";
- il convenzionamento diretto è compatibile con le previsioni di cui all'articolo 13, comma 8, del d.lgs 276/2003, e anche con quanto previsto dall'articolo 27 del d.lgs 163/2006, visto che esiste un solo soggetto giuridico qualificatosi come agenzia sociale e che solo questo soggetto si avvale dell'accordo con un'agenzia per il lavoro;
- il progetto di cui all'allegato sub "A" persegue:
  - la sussidiarietà orizzontale, in quanto valorizza l'azione di supporto che soggetti e risorse private possono svolgere, allo scopo di estendere le azioni di politica attiva del lavoro;


Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
			


- l'innovazione, in quanto attua per la prima volta in campo nazionale una concreta esperienza di condivisione di azioni tra pubblico e privato, sulla base di regole normative fin qui rimaste senza concrete applicazioni;
- l'integrazione tra politiche attive di ricerca e sistemi di sostegno al reddito, nel rispetto dei principi ed obiettivi enunciati dall'articolo 30 della legge regionale 3/2009, ai sensi del quale la Regione promuove tipologie di intervento finalizzate a incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne, dei giovani e dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenere il reddito di persone involontariamente prive di occupazione;
- l'intento di fornire un apporto concreto all'attuale situazione di crisi economica, che rende indispensabili strumenti di estensione dell'efficacia delle politiche attive, in un'ottica non di privatizzazione dei servizi, né di esternalizzazione, ma di aggiunta di risorse tecniche e finanziarie dei privati all'azione pubblica, con la possibilità di una partecipazione finanziaria del pubblico ai costi, in particolare allo scopo di promuovere l'avvio del percorso;
- l'obiettivo di rendere stabile nel tempo la funzionalità del sistema di integrazione pubblico-privato: infatti, la buona riuscita dell'esperimento e il sistema di rifinanziamento previsto dal progetto allegato sub A possono, a regime, mantenere e sviluppare l'azione dell'agenzia sociale in combinazione con le agenzie per il lavoro, utilizzando in modo virtuoso gli incentivi all'assunzione di soggetti svantaggiati previsti dalla legge e le risorse del fondo professionale Formatemp, senza far dipendere iniziative di questo genere da finanziamenti, importanti, ma limitati nel tempo, come, ad esempio, quelli del Fondo Sociale Europeo;


delibera

1. di approvare il progetto di accompagnamento al lavoro per categorie di lavoratori svantaggiati, attraverso la valorizzazione dell'Agenzia Sociale, nonché l'integrazione di politiche attive e passive, il cui testo si allega sotto la lettera A);
2. di approvare il testo della convenzione con la società Lavoro&Società società consortile a r.l. e la l'agenzia per il lavoro InLavoro spa, il cui testo si allega sotto la lettera B), allo scopo di attivare le funzioni previste dall'articolo 13 del d.lgs 276/2003, mediante l'operato combinato dell'agenzia sociale e di un'agenzia per il lavoro;
3. di stabilire che il progetto abbia durata sperimentale di due anni, e preveda un finanziamento di euro 450.000, mediante il quale svolgere le politiche di inserimento lavorativo di cui al progetto menzionato al precedente punto 1, attraverso interventi di politiche attive miste a sostegni al reddito, finalizzate a migliorare l'occupabilità dei soggetti svantaggiati coinvolti, anche attraverso l'incentivazione indiretta per l'agenzia per il lavoro o gli altri datori di lavoro che li assumono, in modo da:
  - a. coinvolgere nel progetto 160 lavoratori svantaggiati;
  - b. contribuire ai costi di gestione dell'agenzia sociale, per lo svolgimento dell'intervento a carico dell'agenzia sociale per una quota pari a 665 euro massimi a caso seguito, oltre Iva;
  - c. mettere a disposizione di ciascun lavoratore coinvolto nel progetto una "dote" per il sostegno alle spese da sostenere nella fase di coinvolgimento nel progetto e il finanziamento delle attività formative, per complessivi euro 2000, da utilizzare secondo le regole indicate nell'allegato A);
  - d. incaricare l'agenzia sociale della gestione e della rendicontazione della dote di 2000 euro per ciascun lavoratore;

Autore  


Compilatore  


Dirigente  


Segretario generale  






4. di impegnare la spesa di euro 213.144,24 ai seguenti riferimenti di bilancio 2009:  
quanto ad euro 110.000,00, UOP 221/103, titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 03, azione 2017960, dando atto che trattasi di fondi correlati;  
quanto ad euro 90.971,04, UOP 221/103, titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 03, azione 2017964, dando atto che trattasi di fondi correlati;  
quanto ad euro 12.173,20, UOP 222/103, titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 03, azione 2017687;
5. di dare atto che la spesa di euro 236.855,76 trova copertura ai seguenti riferimenti di bilancio 2009:  
quanto ad euro 13.633,20, UOP 221/103, titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 03, azione 2017960, impegno 601/08, gestione residui, dando atto che trattasi di fondi correlati;  
quanto ad euro 93.100,00, UOP 221/103, titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 03, azione 2017964, impegno 602/08, gestione residui, dando atto che trattasi di fondi correlati;  
quanto ad euro 48.847,66, UOP 221/103, titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 03, azione 2018196, impegno 705/08, gestione residui, dando atto che trattasi di fondi correlati;  
quanto ad euro 18.190,98, UOP 222/103, titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 03, azione 2018274, impegno 956/09, gestione competenze, dando atto che trattasi di fondi correlati;  
quanto ad euro 63.083,92, UOP 222/103, titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 03, azione 2018459, impegno 947/09, gestione competenze, dando atto che trattasi di fondi correlati;

Autore

Compilatore

Dirigente


Segretario generale



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.....

Data: 30/3/09




Parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Si esprime parere favorevole.....

come da allegato

Data: 2.4.09


Il Responsabile di ragioneria



Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data: 3/4/09

Il Segretario generale



Spazio riservato al servizio finanziario per prenotazioni/impegno e accertamento

Registrazione impegno

Impegno n. 1299 Esercizio 09 per euro 110.000,00 Rif. Bilancio 1/09/03/03 Azione 2017960  
Impegno n. 1300 Esercizio 09 per euro 90.971,04 Rif. Bilancio u/u/u/u Azione 2017964  
Impegno n. 1301 Esercizio 09 per euro 12.173,20 Rif. Bilancio u/u/u/u Azione 2017687  
Impegno n. .... Esercizio ..... per euro ..... Rif. Bilancio / / / / Azione .....  
Impegno n. .... Esercizio ..... per euro ..... Rif. Bilancio / / / / Azione .....  
Impegno n. .... Esercizio ..... per euro ..... Rif. Bilancio / / / / Azione .....

Aggiornamento impegno a residui

Da impegno n. 601/08 a impegno n. 4706/08 per euro 13.633,20 Rif. Bilancio 1/09/03/03 Azione 2017960  
Da impegno n. 602/08 a impegno n. 4707/08 per euro 93.100,00 Rif. Bilancio u/u/u/u Azione 2017964  
Da impegno n. 705/08 a impegno n. 4708/08 per euro 48.847,66 Rif. Bilancio u/u/u/u Azione 2018196  
Da impegno n. 956/09 a impegno n. 1302/09 per euro 18.190,98 Rif. Bilancio u/u/u/u Azione 2018274  
Da impegno n. 947/09 a impegno n. 1303/09 per euro 63.083,92 Rif. Bilancio u/u/u/u Azione 2018459

Data e sigla del dipendente 30-03-09

annotazioni.....

Data: 2.4.09

Il Responsabile



**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**


La proposta prevede la copertura finanziaria della spesa complessiva di 450.000 in parte con l'utilizzo di somme conservate nella gestione residui 2008 ed in parte con somme stanziare nel bilancio di competenza 2009,

In entrambi i casi, gli stanziamenti sono allocati nella funzione di bilancio 09 (funzioni nel campo dello sviluppo economico), nel servizio 04 (mercato del lavoro). Il totale dei fondi assegnati all'iniziativa è finanziato per 307.704,24 euro da trasferimenti statali per il potenziamento dei servizi per l'impiego (mercato del lavoro), per 130.122,56 euro con la destinazione parziale di trasferimenti regionali destinati alla formazione professionale e per 12.173,20 euro con entrate correnti del bilancio 2009.

Il progetto prevede che una parte dei fondi impegnati venga assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, in relazione ai costi di gestione sostenuti dall'agenzia, e una parte sia viceversa assegnata alla stessa per la successiva rassegna ai lavoratori. L'impegno dell'intera somma sull'intervento 03 (prestazioni di servizi) appare peraltro coerente con la finalità complessiva del progetto stesso, di realizzazione di un servizio di accompagnamento al lavoro per categorie di lavoratori svantaggiati. Segnalando al servizio proponente la diversa finalizzazione dei fondi regionali per la formazione professionale, anche al fine di tenerne conto nella programmazione di bilancio, si esprime parere favorevole.

Data 24.09 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
(dr. Piero Rossignoli)





che si compone di n. 80 pagine.

Il Presidente

Il Segretario generale

Progetto di accompagnamento al lavoro per categorie di lavoratori svantaggiati, attraverso la valorizzazione dell' Agenzia Sociale, nonché l'integrazione di politiche attive e passive.

## 1. Quadro normativo e di fatto.

L'articolo 13<sup>1</sup> del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 consente alle agenzie per il lavoro (di seguito ApI) autorizzate allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di compiere una serie di azioni finalizzate ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di categorie di lavoratori che partono da situazioni di particolare

13. Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato.

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:

a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenta regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

6. abolito.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

svantaggio<sup>2</sup>. mediante due strumenti.

Il primo, consiste nella possibilità, per le Apl, di assumere lavoratori in posizione di svantaggio nel mercato del lavoro, non percettori di ammortizzatori sociali, derogando all'obbligo di assegnare loro un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'azienda presso la quale i lavoratori sono inviati in missione, a parità di mansioni svolte, a condizione che l'Apl li assuma per non meno di sei mesi.

Il secondo strumento è la possibilità, per le Apl, di assumere lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, determinando il loro trattamento retributivo detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

In questo modo, dunque, le Apl possono diventare uno strumento molto potente per l'inserimento lavorativo delle persone in cerca di lavoro, in quanto hanno un incentivo all'assunzione, pari al differenziale tra il costo da esse sostenuto per assumere e retribuire il lavoratore (ridotto come visto sopra), e la remunerazione per la missione dei lavoratori presso le aziende clienti dell'Apl stessa.

Il tutto, comunque, presuppone che l'Apl ponga in essere un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità.

Questa disposizione, tuttavia, è rimasta sostanzialmente inapplicata. Questo, perché le Apl dovrebbero agire acquisendo consenso dalle parti sociali, in particolare per le retribuzioni in deroga ai minimi salariali. Negli anni precedenti, in periodi di migliore andamento dell'economia e dell'occupazione, si era registrata una sostanziale diffidenza verso lo strumento.

Non secondariamente, le Apl hanno sempre più decisamente puntato sull'attività di intermediazione e somministrazione di personale, che costituisce il loro core business, piuttosto che sulle complesse azioni di accompagnamento al lavoro e tutoraggio.

Lo stesso articolo 13 del d.lgs 276/2003, tuttavia, consente di svolgere le medesime attività, mediante la cosiddetta "agenzia sociale"<sup>3</sup>. Si tratta di un soggetto giuridico, la cui natura dovrebbe essere definita dalla

---

Articolo 2, comma 1, lettera f), del REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione:

f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

Per la verità, tale definizione è contenuta nel successivo articolo 14.



legge regionale<sup>4</sup>, che possono svolgere le attività sintetizzate sopra in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento regionale.

Tuttavia, appare possibile anche l'inverso: cioè, che le Apl, convenzionandosi con le "agenzie sociali", stabiliscano di svolgere le attività di cui sopra avvalendosi dell'operato delle agenzie sociali, le quali, dunque, pur in mancanza di accreditamento (è il caso del Veneto) risultano legittimate a svolgere le funzioni previste dall'articolo 13, commi da 1 a 5, del d.lgs 276/2003.

Di conseguenza, risulta anche applicabile il comma 8 del citato articolo 13, ai sensi del quale *"le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie"*.

Fermo, dunque, restando che tra agenzia sociale ed Apl intercorrono rapporti privati volti a stabilire come l'Apl si assuma gli oneri per il funzionamento dell'agenzia sociale, la Provincia può legittimamente concorrere alle spese medesime, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, in piena attuazione del principio di integrazione tra pubblico e privato nella gestione delle politiche attive del lavoro, nonché del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione<sup>5</sup>.

Nella Provincia di Verona, a seguito della sperimentazione di un modello funzionale dell'agenzia sociale posto in essere in attuazione della Misura A1 del Fondo Sociale Europeo, annualità 2006, si è costituita la società consortile a responsabilità limitata "Lavoro&Società società consortile a r.l.", con il preciso intento di attivare, a Verona, le funzioni dell'agenzia sociale.

Lo statuto della società citata prima, all'articolo 2, espressamente prevede *"La Società, subordinatamente all'ottenimento di autorizzazioni o accreditamenti, anche in collegamento od associazione in qualsiasi forma con soggetti già autorizzati o accreditati, in quanto previsti ai sensi della normativa vigente, si propone di esercitare le seguenti attività, attualmente previste dal Dlgs 10 settembre 2003, N° 276: a) "agenzia sociale", che prevede, fra l'altro, lo svolgimento delle funzioni finalizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati attualmente a norma dell'articolo 13 commi da 1 a 8, del Decreto legislativo n°. 276 del 10 settembre 2003, anche in convenzione con soggetti pubblici e/o privati (agenzie di somministrazione o altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai sensi del d.lgs 276/03), nel rispetto della normativa regionale che regola la materia"*.

Con nota acquisita al protocollo generale al n. 21787, in data 26.2.2009, la InLavoro, Agenzia per il lavoro spa, ha comunicato alla Provincia di Verona di aver attivato con la Lavoro&Società una convenzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del d.lgs 276/2003, *"al fine di potersi avvalere dell'operato di detta società consortile allo scopo di realizzare servizi di accompagnamento al lavoro e poter così effettuare inserimenti lavorativi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a e b), del d.lgs 276/2003"*.

Sussistono, dunque, ad oggi, le condizioni perché la Provincia di Verona, convenzionandosi con InLavoro e Lavoro&Società, possa materialmente favorire l'operato dell'agenzia sociale, promuovendo:

- a) l'attivazione piena delle disposizioni di cui al più volte citato articolo 13 del d.lgs 276/2003;
- b) avvalersi della convenzione, approvando un proprio progetto di politiche del lavoro attive, miste con incentivi alle assunzioni, anche a sua volta misto con le misure dell'articolo 13, attraverso finanziamenti finalizzati a costituire "doti" finanziarie per i lavoratori svantaggiati e a sostenere le spese di funzionamento dell'agenzia sociale, legandole a specifici obiettivi quali-quantitativi.

Il finanziamento all'agenzia sociale risulta legittimo, in quanto espressamente previsto dalla citata normativa.

L'affidamento diretto all'agenzia sociale di misure di accompagnamento al lavoro per lavoratori svantaggiati, particolarmente utili in questa delicata fase dell'economia, è, a sua volta, legittimo in relazione non solo alla normativa di cui sopra, ma anche alla circostanza che esiste nel territorio solo un soggetto qualificato come agenzia sociale e a sua volta convenzionato con un'Apl autorizzata a svolgere le funzioni di accompagnamento al lavoro.

<sup>4</sup> In Veneto manca ancora la disciplina. Anche se recentemente è stata approvata la nuova legge regionale di regolamentazione del mercato del lavoro, la 3/2009, che regola l'agenzia sociale all'articolo 26, detta disposizione demanda a successive delibere di Giunta Regionale la definizione normativa completa della fattispecie.

<sup>5</sup> Art. 118, comma 4: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

## 2. Obiettivi del progetto

Il progetto intende favorire l'inserimento lavorativo o, in ogni caso, una maggiore spendibilità nel mercato del lavoro, di disoccupati rientranti nelle condizioni di svantaggio indicate nel precedente paragrafo, con particolare attenzione, in questa fase, ai lavoratori in mobilità indennizzata e non indennizzata, disoccupati percettori indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione.

Le attività del progetto consistono nell'offrire un pacchetto combinato di attività di aiuto al lavoratore per l'inserimento lavorativo, combinato con una dote finanziaria, finalizzata a:

- a) finanziare interventi di formazione;
- b) sostenere i costi di "conciliazione" (o sostegno al reddito), nell'espletamento delle attività di accompagnamento al lavoro.

L'agenzia sociale si assumerà il ruolo di:

1. svolgere, in convenzione con la Provincia e l'Apl, le azioni di accompagnamento al lavoro;
2. gestire la "dote" individuale assegnata dalla Provincia ai lavoratori, anche mediante un sistema di voucher;
3. gestire direttamente o attraverso terzi l'attività di formazione;
4. promuovere l'inserimento lavorativo prioritariamente attraverso l'Apl;
5. reinvestire nel progetto una quota del finanziamento ottenuto dall'Apl, in funzione degli inserimenti lavorativi da questa posti in essere in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs 276/2003;
6. rendicontare trimestralmente alla Provincia l'andamento del progetto, anche dal punto di vista finanziario.

Ulteriore obiettivo del progetto è rendere maggiormente occupabili le persone coinvolte, mediante:

- a) i sistemi "tipici" previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs 276/2003, che rendono appetibile la loro assunzione da parte dell'Apl che possa, successivamente, somministrarle ad altri datori di lavoro;
- b) sistemi "speciali", quali consentire ad aziende che assumano dette persone, al di fuori del sistema di cui al citato articolo 13, di utilizzare a titolo di incentivo all'assunzione la residua parte della "dote" finanziaria non spesa, laddove l'inserimento lavorativo avvenga entro la durata del periodo di accompagnamento al lavoro (stabilito da un patto di servizio) e l'assunzione non risulti inferiore ai sei mesi.

## 3. Destinatari degli interventi del progetto

I soggetti destinatari degli interventi previsti dal progetto sono, dunque, i seguenti:

- lavoratori in mobilità ex lege 223/1991;
- lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o altra indennità, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione;
- lavoratori in mobilità ex lege 236/1993;
- lavoratori provenienti da Cigs;
- lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

## 4. Individuazione dei lavoratori

I destinatari saranno individuati dai Servizi Per l'Impiego provinciali, che attingeranno dalle anagrafiche, secondo criteri che tengano conto:

- dell'anzianità di disoccupazione;
- del deficit di professionalità accertato dalla scheda anagrafico-professionale;
- della condizione di crisi del settore di lavoro del precedente impiego.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more vertical.

Non saranno inclusi nel progetto i lavoratori già inseriti in piani di ricollocazione analoghi (Pari, Linea di Intervento 2 del Fse, Outplacement, altri).

Le aziende potranno usufruire degli interventi previsti dal progetto solo qualora abbiano sede e/o unità operativa nel territorio della Provincia di Verona.

## 5. Durata del progetto

Si prevede una durata sperimentale di due anni, che decorre dalla data della stipulazione della convenzione tra la Provincia di Verona, la Apl e Lavoro&Società società consortile a r.l..

## 6. Interventi previsti dal progetto

Il progetto prevederà una griglia composta di interventi di accompagnamento al lavoro, come segue:

	azione di accompagnamento per singolo utente	Are attività agenzia sociale		Costo orario attività		
		con impegno dell'utente	Esclusiva pertinenza dell'agenzia	Costi puri	Costi forfettari	Costo complessivo attività
1	Colloquio di accoglienza *	1		30		30
2	Colloquio di orientamento *	2		30		60
3	Orientamento di gruppo	4			35	35
4	Bilancio di competenze	2		30		60
5	Ricerca attiva di lavoro *	2		30		60
6	Contatti con l'azienda		4	30		120
7	Tirocinio (attivazione e tutoraggio) *	10				
8	Formazione (ricerca corso)	2		30		60
9	Formazione (attivazione corsi ad hoc)	30				
10	Counselling e tutoraggio*	4		30		120
11	Lavoro di rete		2	30		60
12	Conclusioni intervento: proposta formale di lavoro oppure verbale di chiusura accompagnamento *	1		30		30
13	Monitoraggio intervento *		1	30		30
	minimo ore previste per l'accompagnamento		20		Costo max	665
	* azioni obbligatorie		costo azioni obbligatorie			330

N.B. I tirocini sono a carico dell'azienda. La Formazione è finanziata dal bonus del lavoratore

La griglia prevede un costo orario parametrato ai costi previsti per azioni analoghe dal Fondo Sociale Europeo. La durata media dell'accompagnamento al lavoro individualizzato è prevista in quattro mesi per lavoratore. Il costo orario costituisce la partecipazione finanziaria della Provincia al funzionamento dell'agenzia sociale. Esso può oscillare da un minimo standard di 330 euro, ad un massimo standard di 665 euro. A seconda delle necessità del lavoratore, tali minimi e massimi possono rivelarsi, comunque, per ciascun singolo intervento, diversi, perché possono esservi circostanze tali da favorire un reimpiego molto veloce del lavoratore o, al contrario, la necessità di interventi aggiuntivi.

Nella sostanza, il costo potrebbe considerarsi mediamente pari a circa 500 euro ad intervento.

A questo costo, si prevede di aggiungere il finanziamento:

- a) dell'attività di formazione del lavoratore interessato, per un importo di 1000 euro;
- b) del sostegno al reddito, nel corso dell'espletamento delle attività di accompagnamento, per un importo di ulteriori 1000 euro.

Pertanto, la "dote personale" del lavoratore, ammonterebbe ad un totale teorico di 2665 euro, dei quali:

1. 665 euro finanziano l'intervento di accompagnamento;
2. 1000 euro la formazione;
3. 1000 euro il sostegno al reddito.

L'ammissione al progetto e l'attivazione delle azioni indicate sopra sono subordinate:

1. alla sottoscrizione, da parte del lavoratore, del patto di servizio;
2. alla sottoscrizione del piano di azione individuale;
3. alla sottoscrizione della proposta formale di inserimento nel progetto,

in assenza delle quali si provvede alla pronuncia di decadenza dallo status di disoccupato.

## 7. Budget del progetto

La Provincia di Verona deciderà annualmente, in base alle proprie disponibilità di bilancio, come concorrere al finanziamento del funzionamento dell'agenzia sociale, attraverso gli atti di programmazione ed i conseguenti atti gestionali attuativi.

Il sistema prevede, comunque, un parziale autofinanziamento o rifinanziamento, da parte dell'Apl coinvolta nella convenzione.

Infatti, come sarà descritto meglio nel successivo paragrafo 9, la quota non spesa della parte di "dote" personale del lavoratore connessa a formazione e sostegno al reddito sarà assegnata, come incentivo all'assunzione, alle aziende che assumano il lavoratore prima che si esaurisca il programma di accompagnamento al lavoro individuale.

Se, tuttavia, l'agenzia sociale, attuando l'articolo 13, comma 1, del d.lgs 276/2003, favorisce l'assunzione del lavoratore da parte dell'Apl:


- a) il costo delle attività di accompagnamento potrà essere in parte coperto dalla quota di remunerazione che l'Apl assegna all'agenzia sociale, con la quota che, a sua volta, in base a quanto stabilito dalla convenzione con la Provincia, l'agenzia sociale destina al rifinanziamento del progetto;
- b) il costo della formazione presso l'azienda cui il lavoratore viene avviato in missione, potrà essere sostenuto dalle risorse del Formatemp: sicchè la residua parte non spesa confluisce al rifinanziamento del progetto;
- c) per i lavoratori assunti secondo le regole dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs 276/2003 valgono esclusivamente le forme incentivanti ivi previste: pertanto, la quota parte della "dote" per il sostegno al reddito del lavoratore non va all'Apl, ma confluisce anch'essa a rifinanziare il progetto.

Se, ad esempio, dunque si investissero 400.000 euro, divisi per il costo complessivo della dote di euro 2665, sarebbe possibile coinvolgere nel progetto 150 lavoratori circa. Col sistema del reinvestimento, lo stesso finanziamento di 400.000 euro, però, potrebbe garantire un numero di lavoratori da inserire più elevato: l'esperienza concreta dimostrerà quale percentuale di estensione del progetto, per autofinanziamento, sarà possibile. Non è troppo ottimistico prevedere ad oggi un 10% in più di lavoratori.

## 8. Procedura per l'attivazione degli interventi

### 8.1. Segnalazione dei lavoratori

Responsabili della segnalazione sono esclusivamente i Cpi, che allo scopo provvedono a reperire i soggetti con le caratteristiche previste dalle proprie banche dati o dal flusso, provvedendo alla stipulazione del patto di servizio, del piano di azione individuale ed alla sottoposizione della proposta formale. Una volta che il lavoratore abbia sottoscritto detti atti, viene segnalato all'agenzia sociale, che avvia le attività di



accompagnamento al lavoro.

Non si esclude che, comunque, l'agenzia sociale, l'Apl ed altri partners della Provincia possano indicare ai Cpi alcuni nominativi, che i Cpi possano a loro volta stabilire di inserire nel progetto.

La segnalazione potrà avvenire, auspicabilmente, tramite il portale J4U, attraverso l'apposita procedura di comunicazione (Ido).

## 8.2. Impegni dell'agenzia sociale.

Lavoro&Società dovrà rapportarsi con i responsabili dei Cpi, per definire quanto segue:

- indicare il nominativo del proprio referente e del proprio operatore, in modo tale che il Cpi possa segnalare al lavoratore chi lo contatterà per la presa in carico;
- sedi ed orari di ricevimento dei lavoratori, per l'avvio del progetto, con il colloquio di accoglienza;
- indicare giorni ed orari nei quali saranno presenti nelle sedi dei Cpi per svolgere i colloqui e le altre azioni che ritengano di effettuare presso le sedi provinciali;
- enunciare esplicitamente al lavoratore che il soggetto agisce nell'ambito del progetto di accompagnamento al lavoro in collaborazione con la Provincia di Verona;
- comunicare ogni tre mesi l'esito dell'attività svolta, con riferimento ai lavoratori segnalati;
- gestire finanziariamente la dote individuale del lavoratore, erogandola direttamente al lavoratore stesso, al ricorrere delle condizioni stabilite dal progetto, rendicontando alla Provincia;
- reinvestire, ove possibile, le risorse, come indicato al precedente punto 5.

## 8.3. Impegni dei lavoratori

I lavoratori dovranno impegnarsi a seguire con diligenza tutte le attività del progetto, una volta sottoscritta per accettazione la proposta formale.

L'erogazione della dote individuale è condizionata all'effettiva partecipazione alle azioni previste, per non meno dell'85% delle ore previste; lo stesso vale per la formazione.

La dote individuale relativa al sostegno al reddito verrà erogata mensilmente, a condizione che il lavoratore mantenga le caratteristiche per le quali è stato inserito nel progetto, per un importo di 200 euro per i primi tre mesi, col conguaglio finale di euro 400, laddove l'agenzia sociale abbia verificato il corretto adempimento degli impegni assunti.

## 9. Incentivi alle aziende, diverse dall'Apl, che assumono

L'azienda, diversa dall'Apl, che assuma il lavoratore nell'ambito del progetto di accompagnamento al lavoro svolto dall'agenzia sociale, con qualsiasi contratto di lavoro subordinato determinato della durata non inferiore a 6 mesi, a titolo di incentivo:

- a) riceve dall'agenzia sociale la quota parte non spesa della quota di sostegno al reddito del lavoratore;
- b) riceve dall'agenzia sociale la quota parte non spesa della quota per la formazione del lavoratore, della quale almeno la metà deve essere utilizzata per formazione e tutoraggio interno.


Nel caso in cui il contratto applicato sia di apprendistato, poiché è un contratto a causa mista che prevede necessariamente la formazione ed essa risulta già finanziata (dalla regione o dall'ente bilaterale al quale aderisce il lavoratore), nonché un contratto fortemente incentivato, a causa del suo basso costo, il datore:

- a) riceve una quota parte del sostegno al reddito del lavoratore, ridotta al 25%;
- b) non riceve alcun incentivo per la formazione.

Nel caso in cui il contratto applicato sia di inserimento, poiché è un contratto a causa mista che prevede eventualmente la formazione già finanziata, nonché la possibilità per il datore di assumere con un sottoinquadramento non superiore di più di due livelli retributivi, il datore:

- a) riceve una quota parte del sostegno al reddito del lavoratore, ridotta al 50%;
- b) non riceve alcun incentivo per la formazione, se essa risulti già finanziata.

Nel caso in cui il lavoratore assunto sia iscritto alle liste di mobilità ex lege 223/1991, poiché il datore è



fortemente agevolato dalla normativa, per una serie di sgravi contributivi:

- a) riceve una quota parte del sostegno al reddito del lavoratore, ridotta al 25%;
- b) riceve per intero l'incentivo per la formazione, da destinare integralmente a formazione interna.

In ogni caso, l'agenzia sociale erogherà alle aziende che assumono gli incentivi non prima del decorso di sei mesi dalla data di assunzione, dopo aver verificato che il lavoratore sia ancora in forza o, nel caso di assunzione a tempo determinato, sia stato effettivamente in forza all'azienda per tutta la durata minima di sei mesi.

## 10. Lavoro accessorio

Si prevede l'eventualità che l'agenzia sociale, nell'ambito delle azioni di accompagnamento al lavoro, allo scopo di promuovere il lavoro accessorio, proponga al lavoratore che possieda i requisiti previsti dall'articolo 71<sup>6</sup> del d.lgs 276/2003, attività di lavoro accessorio, come definite dall'articolo 70 del medesimo d.lgs 276/2003<sup>7</sup>. In questo caso, dunque, l'agenzia si assume il compito di intermediare domande di lavoro non solo di aziende, ma anche associazioni o famiglie, con l'offerta di lavoro dei soggetti coinvolti nel progetto.

Questa attività eventuale, può essere svolta inizialmente in via sperimentale, perché l'agenzia sociale possa, successivamente, erogare direttamente il voucher ai lavoratori, svolgendo il ruolo di concessionario.

Nel periodo in cui il lavoratore svolga attività di lavoro accessorio, si sospende, se necessario in relazione alla durata del lavoro accessorio (nell'ipotesi che duri almeno 15 giorni, per un reddito di almeno 300 euro), l'erogazione del sostegno al reddito, che riprenderà una volta conclusa l'esperienza lavorativa a questo titolo.

---

### Art 71 (Prestatori di lavoro accessorio)

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.


### Art 70 (Definizione e campo di applicazione)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- b) dell'insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
- e bis) dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del CC, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.
- e ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati).

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.





che si compone di n. **4** pagine.  
Il Presidente

Il Segretario generale

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERONA, LA SOCIETA' LAVORO&SOCIETA' SOCIETA' CONSORTILE A R.L. E LA SOCIETA' INLAVORO SPA PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276**

TRA


La Provincia di Verona denominata di seguito anche "Provincia", codice fiscale 00654810233, rappresentata da Elio Mosele, nato a San Bonifacio (Vr) 12/05/1934, il quale interviene nella Sua qualità di Presidente della Provincia in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. del \_\_\_\_\_

E

E

Premesso

- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in particolare l'articolo 13, ai sensi del quale:
  - le Agenzie per il lavoro, al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare possono:
    - a) assumere lavoratori non percettori di ammortizzatori sociali in deroga all'obbligo di assegnare loro un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'azienda presso la quale i lavoratori sono inviati in missione, a parità di mansioni svolte, e a condizione che l'Apl li assuma per non meno di sei mesi;
    - b) assumere lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, determinando il loro trattamento retributivo detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione, con contratti di durata non inferiore a nove mesi;
  - attivare queste misure incentivanti all'assunzione, nei confronti delle categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione), allo scopo di incrementare le loro possibilità di competere e di ottenere contratti (la cosiddetta "occupabilità");



- gestire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, mediante specifici piani individuali di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, composti da una serie di azioni specifiche, tra cui colloqui di orientamento, verifica dei curriculum e delle competenze lavorative, interventi formativi idonei, attività di tirocinio, mediante il coinvolgimento di un "tutore" che li segua, dotato di adeguate competenze e professionalità;
- tali attività possono essere svolte anche da appositi soggetti giuridici costituiti, definiti dall'articolo 14 del d.lgs 276/2003 medesimo "agenzie sociali", ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7;
- la società InLavoro si è convenzionata con la società Lavoro&Società società consortile a r.l., per gestire le attività di accompagnamento al lavoro e tutoraggio dei lavoratori svantaggiati, ai sensi del citato articolo 13 del d.lgs 276/2003

Tutto ciò premesso, fra le Parti come sopra rappresentate

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 (Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

### Art. 2 (Finalità ed oggetto)

1. Al fine di attuare le politiche del lavoro previste dall'articolo 13 del d.lgs 276/2003, le Parti della presente convenzione concordano tra loro di attuare il progetto sperimentale allegato sub A) al presente atto.
2. La Provincia di Verona affida alla società Lavoro&Società società consortile a r.l. la realizzazione del progetto allegato sub A) al presente atto, quale agenzia sociale, convenzionata a sua volta con la società InLavoro spa, per l'espletamento, per suo conto, delle attività previste dall'articolo 13 del d.lgs 276/2003.
3. La società InLavoro spa si impegna a svolgere le funzioni previste dall'articolo 13, commi da 1 a 5, del d.lgs 276/2003, servendosi della società Lavoro&Società società consortile a r.l., ed in particolare ad agevolare le funzioni di attuazione e gestione del progetto allegato sub A) al presente atto.
4. La società Lavoro&Società società consortile a r.l. si impegna ad attuare e gestire il progetto allegato sub A) al presente provvedimento, fungendo da raccordo tra la Provincia di Verona e la società InLavoro spa.
5. Le parti concordano che la presente convenzione sia aperta all'ingresso di altre agenzie per il lavoro, che manifestino espressamente la volontà di contribuire alla realizzazione del progetto allegato sub A) al presente provvedimento, secondo le regole ivi previste, avvalendosi della società Lavoro&Società società consortile a r.l.

### Art. 3 (Durata)



1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e terminerà, alternativamente:
  - a. entro due anni da tale data;
  - b. all'esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla Provincia, come rifinanziate secondo le regole indicate nel progetto allegato sub A), sia che tale esaurimento intervenga prima, sia che intervenga dopo il decorso dei due anni indicato sopra.

Art. 4  
(Modalità attuative)

1. le modalità attuative alle quali si obbliga in particolare la società Lavoro&Società a r.l. sono quelle descritte nell'allegato sub A), e, in particolare, agli articoli 6, 8 e 10.
2. Resta fermo in capo alla società Lavoro&Società società consortile a r.l.:
  - a. svolgere l'Apl, le azioni di accompagnamento al lavoro previste in particolare dall'articolo 6 del progetto allegato sub A);
  - b. gestire la "dote" individuale assegnata dalla Provincia ai lavoratori, anche mediante un sistema di voucher, quantificata:
    - i. in euro 1000 per il finanziamento delle attività di formazione;
    - ii. in euro 1000 per azioni di conciliazione e sostegno al reddito;
  - c. procedere all'erogazione dell'eventuale parte non spesa della dote di cui sopra alle aziende, per i casi di assunzione di cui all'articolo 9 del progetto allegato sub A);
  - d. gestire direttamente o attraverso terzi l'attività di formazione;
  - e. promuovere l'inserimento lavorativo prioritariamente attraverso l'Apl;
  - f. reinvestire nel progetto una quota del finanziamento ottenuto dall'Apl, in funzione degli inserimenti lavorativi da questa posti in essere in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs 276/2003;
  - g. rendicontare trimestralmente alla Provincia l'andamento del progetto, anche dal punto di vista finanziario.

Art. 5  
(Norme di consultazione)

1. Le parti stabiliscono che su iniziativa della Provincia, prevedibilmente per almeno due volte all'anno, si riuniscano, nelle persone dei loro rappresentanti legali o loro delegati, per la valutazione dell'andamento del progetto.
2. A tale scopo, viene costituito, con provvedimento organizzativo del Dirigente del Settore Politiche Attive per il Lavoro della Provincia di Verona, un gruppo di coordinamento, costituito dal suindicato dirigente o da funzionario da lui incaricato, nonché da un referente della società Lavoro&Società società consortile a r.l. e della società In Lavoro spa, che verrà da queste formalmente indicato per iscritto entro 20 giorni dalla stipulazione del presente atto.

Art. 6  
(Rapporti finanziari)

1. Il progetto di accompagnamento al lavoro sarà rivolto a 160 lavoratori.
2. A fronte delle attività alle quali si vincola la società Lavoro&Società ai sensi del precedente articolo 4 del presente, atto, la Provincia di Verona:



- a. a titolo di concorso alle spese di funzionamento dell'agenzia sociale, come previsto dall'articolo 13, comma 8. del d.lgs 276/2003, compensa le attività di accompagnamento al lavoro svolte dalla società Lavoro&Società società consortile a r.l. con un importo massimo pari ad euro 665, oltre Iva se dovuta;
- b. assegna alla società Lavoro&Società società consortile a r.l., a titolo di trasferimento, per ogni lavoratore coinvolto nel progetto la somma di euro 1000 per dote di formazione e 1000 per dote di conciliazione, che detta società erogherà ai lavoratori interessati, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel progetto allegato sub A al presente atto.

Art. 7  
(Modalità di adesione)

1. La presente convenzione è aperta alla successiva adesione di altre agenzie per il lavoro che intendano farne parte.
2. Allo scopo di aderire, le agenzie comunicheranno alla Provincia proprio atto di adesione, adottato dagli organi dotati dei poteri di rappresentanza, da inoltrare in copia conforme all'originale.
3. La Provincia di Verona comunicherà formalmente l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al seguente comma.
4. La Provincia di Verona provvederà ad adottare ed aggiornare il registro dei soggetti aderenti.



Il Presidente del Consiglio dà la parola all'Assessore Campedelli per l'illustrazione della proposta.

L'Assessore Campedelli illustra la proposta.

Dichiarata aperta la discussione prendono la parola i Consiglieri Andreoli, Sterzi e Ruzzenente.

Il Presidente del Consiglio dà la parola all'Assessore Campedelli per la replica.

L'Assessore Campedelli replica.

Prendono quindi la parola per dichiarazione di voto i Consiglieri Andreoli, Mattioli, Velardita Flangini, Ruzzenente, Ferrari e Albanese.

Tutti gli interventi sopra richiamati sono integralmente riportati a verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire e non sussistendo obiezioni, il Presidente pone in votazione la proposta.

La votazione, espressa in forma palese mediante sistema elettronico, dà il seguente esito, debitamente accertato e proclamato dal Presidente:

presenti	n. 33 (sono entrati i Consiglieri Frigotto, Girelli, Sortino, Ruzzenente, Ferrari)
astenuti	n. 02 (Boaretto, Tognetti)
votanti	n. 31
voti favorevoli	n. 31
voti contrari	n. ==

Il Presidente pone ora in votazione la richiesta di immediata eseguibilità per l'urgenza di attivare azioni utili a sostenere i lavoratori nell'attuale momento di crisi.

La votazione, espressa in forma palese mediante sistema elettronico, dà il seguente esito, debitamente accertato e proclamato dal Presidente:

presenti	n. 33
astenuti	n. 01 (D'Arienzo)
votanti	n. 32
voti favorevoli	n. 32
voti contrari	n. ==

